



TRIBUNALE DI SPOLETO

Proc. n. 131/2018

Il Tribunale di Spoleto composto dai sigg. magistrati:

Dott.ssa Sara Trabalza – Presidente

Dott. Federico Falfari – Giudice est.

Dott.ssa Anna Maria Cipolloni – Giudice

sciogliendo la riserva con termine per deposito di note autorizzate sino al 28.06.2018;

letti gli atti;

rilevato che la reclamante ha effettuato la notifica dell'atto introduttivo con modalità telematiche all'indirizzo p.e.c. dell'Avvocatura dello Stato di Perugia perugia@mailcert.avvocaturastato.it, non contenuto nel "Reginde" né nel registro di cui all'art. 16, co. 12, d.l. 179/2012, elenchi degli indirizzi presso i quali può effettuarsi la notifica telematica degli atti giudiziari in quanto espressamente richiamati dall'art. 16^{ter} del d.l. 179/2012;

rilevato, viceversa, che nei suddetti elenchi, con riferimento alla reclamante¹⁴ Avvocatura, compare il diverso indirizzo p.e.c. ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it;

ritenuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 149^{bis} c.p.c. e 16^{ter} d.l. n. 179/2012, che l'indirizzo del destinatario al quale deve essere trasmessa la copia informatica dell'atto, ai fini della notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, è, per i soggetti diversi da quelli inclusi negli elenchi previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012, dall'art. 16, comma 6, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, e dall'art. 6^{bis} del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, quello risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde);

ritenuto, inoltre, che la mera disponibilità da parte dell'Avvocatura dello Stato di altri indirizzi di posta elettronica certificata ad essa intestati presso ciascuna sede, e destinati ad usi diversi, non consente di declassare a mera irregolarità la trasmissione ad un indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde, la quale, equivalendo all'inosservanza delle disposizioni riguardanti la persona cui dev'essere consegnata la copia dell'atto, comporta, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la nullità della notifica (cfr Cassazione Civile sez. VI 11 maggio 2018 n. 11574);

ritenuto, tuttavia, che l'errore in cui è incorsa parte reclamante sia da considerarsi scusabile, alla luce del fatto che l'indirizzo utilizzato è indicato come indirizzo istituzionale dell'Avvocatura dello Stato, senza esclusione alcuna di utilizzo, e che trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata;

ritenuto, pertanto, che la notifica non debba considerarsi radicalmente inesistente o mancante, bensì solamente nulla, con possibilità per il Collegio, laddove ravvisi il menzionato errore scusabile, di concedere un termine per la rinnovazione della notifica medesima presso l'indirizzo p.e.c. corretto;

rilevato come la giurisprudenza di legittimità, anche recentissima, sia concorde nel ritenere scusabile l'errore di colui che utilizza per la notifica l'indirizzo di p.e.c. pubblicato sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato invece di quello ricavabile dal "Reginde" (cfr Cassazione civile sez. VI 11 maggio 2018 n. 11574 cit.);

P.Q.M.

Concede termine per la rinnovazione della notifica nei confronti delle parti reclamate, autorizzando altresì la notifica nei confronti dei controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e/o della Sicilia, assegnando per entrambe termine sino al 30/09/2018;

Rinvia per il prosieguo all'udienza del 12/12/2018 ore 9,30;

Si comunichi.

Spoletto, 03/07/2018

Il Giudice est.

Dr. Federico Falfari

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
4/7/18
Il Cancelliere

Il Presidente

D.ssa Sara Trabalza